

Comune di Decimomannu

Città Metropolitana di Cagliari

Il Revisore Unico

Parere n°12 del 17 GIUGNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di giugno, il sottoscritto Francesco Salaris, Revisore dei Conti del Comune di Decimomannu, nominato per il triennio 2023/2026 con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 15 giugno 2023, si è riunito ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Revisore procede all'esame della proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2024 avente ad oggetto: **“Modifica regolamento per l'applicazione della Tari puntuale anno 2024”**.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario e di ogni altro elemento utile.

In apertura di seduta, il Revisore Unico procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di Delibera del Consiglio Comunale di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che «... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...»;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale «... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno...»;
- con la Deliberazione del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif di ARERA è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati

per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

- con il d.lgs. n. 116/2020, riscrivendo gli artt. 183 e 184 del D. lgs. 152/2006, relativi alla classificazione dei rifiuti, sono state apportate modifiche alla definizione di rifiuto urbano, eliminando la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- la deliberazione RAS n. 9/44 del 24.03.2022 e relativo allegato con la quale sono approvate le Linee guida per l'adozione della tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in Sardegna;
- Che l'Amministrazione Comunale di Decimomannu con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/04/2024 ha approvato il regolamento per l'applicazione della TARI Puntuale – anno 2024;

Rilevata

la necessità di predisporre la modifica del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Puntuale negli articoli 3, 13, 19 e 25 illustrati nell'Allegato A allo scopo di garantire:

- una piena aderenza alla normativa vigente, introducendo miglioramenti operativi nella gestione della Tassa sui Rifiuti mediante una disciplina finalizzata a consentire un più agevole applicazione della tassa e a regolamentare le modalità di applicazione della tariffa puntuale;
- regolamentare in modo razionale la normazione prevista per alcune categorie di utenze non domestiche disciplinando gli immobili concessi in locazione breve di tipo turistico (b&B , Albergo Diffuso, case vacanze, affittacamere, etc) nella categoria merceologica degli “Alberghi senza ristorazione”;
- regolamentare in modo razionale la normazioni prevista per alcune categorie di utenze domestiche prevedendo, per la parte variabile delle utenze domestiche non residenti, una unica agevolazione per il calcolo applicandola convenzionalmente ad un unico occupante.

Visti:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; Visto il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione del 18 gennaio 2022, n.15/2022/rif di ARERA;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione RAS n. 9/44 del 24.03.2022.
- Il proprio parere n. 6 del 16 aprile 2024 allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 Aprile 2024;

Per quanto sopra esposto, il Revisore Unico,

Esprime

Parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 26/2024 avente ad oggetto: “**Modifica regolamento per l'applicazione della Tari puntuale anno 2024**”.

Esaurita la verifica, il Revisore formalizza il presente parere che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

Il Revisore Unico

f.to dott. Francesco Salaris

